

	Margarita Talist	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	TRIBUNALE DI COMO	
	PRIMA SEZIONE CIVILE	
	Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO	
	PETRONZI ha pronunciato, al termine della udienza di discussione del	
	27.06.2018 la seguente	
	SENTENZA	
	ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado rubricata al	
	n. 749/2017 di R.G. promossa da:	
	Marina [omissis-ILCASO.it] assistita e rappresentata dall'Avv. [omissis-ILCASO.it] come in	
	atti domiciliata	
	-parte attrice-	
	contro:	
	A.s.f. Autolinee S.r.l., assistita e rappresentata dagli Avv.ti [omissis - IL CASO.it]	
	come in atti domiciliata	
Serial#: `	-parte convenuta-	
com CA3	e contro:	
)a; Poste	AVIP Italia S.r.l., assistita e rappresentata dagli Avv.ti [omissis - IL CASO.it]	
.messo D	, come in atti domiciliata	
ANDRO E	-parte terza chiamata-	
ALESS/	e contro:	
Firmato Da: PETRONZI ALESSANDRO Emesso Da; Postecom CA3 Serial#: 16freab	Zurich Insurance P.l.c., assistita e rappresentata dall'Avv. [omissis-II.CASO.it	
ato Da: P	, come in atti domiciliata	
Firm		



	momento che il sinistro oggetto del giudizio non era stato causato da un	
	difetto di manutenzione della pensilina alla stessa ascrivibile, bensì dal caso	
	fortuito.	
	Autorizzata anche la chiamata in causa del terzo Zurich Insurance P.l.c.,	
	quest'ultima si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea e della	
	domanda di manleva nei propri confronti svolta dalla Avip, invocando	
	anch'essa il caso fortuito.	
	La causa è stata istruita con sole produzioni documentali.	

	La domanda di parte attrice è infondata e merita rigetto.	
	Va innanzitutto osservato che non è oggetto di contestazione fra le	
	parti il verificarsi del sinistro oggetto di causa ma unicamente l'ascrivibilità	
	dello stesso alla responsabilità della convenuta ovvero al caso fortuito.	
	Orbene, la fattispecie in esame rientra nell'alveo applicativo della	
	disposizione di cui all'art. 2051 c.c., norma secondo cui "ciascuno è	
	responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che	
61eab	provi il caso fortuito ", norma che pone a carico del custode della cosa fonte	
erial#: 1	del danno una forma di responsabilità che, secondo la giurisprudenza di	
m CA3 S	legittimità, ha natura di responsabilità oggettiva (ex pluribus, Cass.	
Postecc	4279/2008; Cass. 25243/2006; Cass. 376/2005; Cass. 21684/2005), o	
lesso Da	comunque per colpa presunta (ex pluribus, Cass. 3651/2006; Cass.	
DRO En	6767/2001; Cass. 8997/1999), in quanto prescinde dall'accertamento	
4LESSAN	dell'elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve	
Firmato Da: PETRONZI ALESSANDRO Emesso Da; Postecom CA3 Serial#: 16fteab	essere fornita dal custode.	
o Da: PE		
Firmat		
R		

Come noto, il caso fortuito consiste in quell'evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale, che recide il nesso di causa tra il comportamento del custode e l'evento dannoso. Ed esso può dirsi integrato, tra le varie ipotesi, da forze incoercibili o imprevedibili della natura quali raffiche di vento di velocità e potenza eccezionali, come peraltro affermato da pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità relative a casi assai simili a quello di specie (arg ex Cass. 2020/1970, nonché, a contrario, Tribunale di Ascoli Piceno, sent. 10 febbraio 2016, n. 175; inoltre, Cass. 2482/2018, anche se con riferimento precipitazioni atmosferiche, ha affermato che queste ultime "integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico"). Orbene, nel caso di specie deve ritenersi integrata la prova liberatoria

Orbene, nel caso di specie deve ritenersi integrata la prova liberatoria del caso fortuito, essendo stato dimostrato, tramite la produzione in giudizio di un estratto del bollettino meteorologico relativo al giorno del sinistro (24.04.2016), che il luogo ove si è verificato il sinistro di cui è causa era interessato, in quella occasione, da forti raffiche di vento, con velocità compresa tra i 44 e i 67 km/h (cfr. doc. 7 fasc. conv.). Tale circostanza è peraltro confermata dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte attrice, ed in particolare dalle tabelle Arpa sub doc nn. 10 e 11 fasc. attoreo: da queste tabelle emerge che la velocità massima del vento e delle raffiche



presenti all'ora in cui, in base alla prospettazione di parte attrice, si è verificato il sinistro (ossia intorno alle ore 13.00 – cfr. rapporto polizia locale sub doc. 3 fasc. attoreo) era, quanto al vento, di 9.2 m/s (corrispondenti a circa 33 km/h) e, quanto alle raffiche, di 15.2 m/s (corrispondenti a circa 54 km/h). In base alle medesime tabelle è altresì possibile constatare che nell'orario in cui si è verificato il sinistro il vento ha raggiunto il picco massimo di velocità rispetto al giorno precedente e ai giorni successivi (e in particolare nel periodo 23.04.2016 - 30.04.2016).

Deve ritenersi pertanto, anche in via presuntiva, che il distacco del cartello pubblicitario dalla pensilina della fermata dell'autobus che ha colpito l'attrice è stato causato in via esclusiva dalle raffiche di vento che hanno interessato il luogo, teatro del sinistro, e che nell'orario in cui è avvenuto avevano raggiunto un'intensità ed una velocità particolarmente elevata, tali da poterle considerare un evento imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere qualsivoglia nesso di causa tra il comportamento del custode della pensilina e l'evento dannoso.

Ne consegue pertanto il rigetto della domanda attorea, essendo la responsabilità della convenuta esclusa dal caso fortuito.

Le spese di lite della attrice e delle terze chiamate seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte attrice, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 55/14 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, applicando, nel caso di specie, i valori minimi dello scaglione compreso tra euro 1.001,00 ed euro 5.200,00, stante la manifesta sproporzione tra valore determinabile tramite il formale petitum (rientrante nello scaglione



	da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) e l'effettivo valore della controversia	
	(arg ex Cass. 14691/2015, Cass. 7807/2013, Cass. 23809/2012), anche in	
	ragione della non elevata complessità della stessa, del ridotto numero di	
	questioni trattate e delle esigua attività processuale svolta, prendendo in	
	considerazione le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, ed escludendo	
	pertanto la fase istruttoria, di fatto non espletata.	
	P.Q.M.	
	il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione	
	disattesa, così provvede:	
	a) rigetta la domanda di parte attrice;	
	b) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite della	
	convenuta, che si liquidano in euro 811,00 per compensi, oltre	
	rimborso forf. al 15%, I.v.a., C.p.a. come per legge;	
	c) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite della terza	
	chiamata Avip Italia S.r.l., che si liquidano in euro 811,00 per	
	compensi, oltre rimborso forf. al 15%, I.v.a., C.p.a. come per legge;	
- sab	d) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite della terza	
ial#: 16 <mark>1</mark> 6	chiamata Zurich Insurance P.l.c, che si liquidano in euro 811,00 per	
CA3 Ser	compensi, oltre rimborso forf. al 15%, I.v.a., C.p.a. come per legge.	
ostecom	Così deciso in Como, 27.06.2018	
sso Da; F	Il Giudice	
RO Eme	dott. Alessandro Petronzi	
Firmato Da: PETRONZI ALESSANDRO Enlesso Da: Postecom CA3 Serial#: 161eab	dott. Thessandro i etronzi	
ONZI AL		
a: PETR		
-irmato E		

R